



Gennaio 2022

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA RISCOSSIONE E I TASSI D'INTERESSE DELLE IMPOSTE
COMUNALI PER IL 2022**

IL MUNICIPIO

DECRETA

Art. 1 Disposizioni e termini di scadenza per le rate di acconto:

La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2022, che avviene tramite il Centro Cantonale Sistemi Informativi, ha luogo in quattro rate, di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto dovuto, in base all'ultima tassazione passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presunto. La quarta rata è a conguaglio.

Art. 240 LT: le imposte devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla loro scadenza e più precisamente:

1.a	rata di acconto esigibile al 1 aprile 2022	termine pagamento 30 aprile 2022
2.a	rata di acconto esigibile al 1 giugno 2022	termine pagamento 30 giugno 2022
3.a	rata di acconto esigibile al 1 agosto 2022	termine pagamento 30 agosto 2022

Rata a conguaglio a partire dall'anno 2023, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv 5 LT.

Art. 2. Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dell'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello **0,10%** dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento fosse stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3.

Art. 3 Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza (art. 242 LT) e sulla restituzione d'imposta (art. 247 LT)

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello **0,10%** dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

**Art. 4 Interessi di ritardo (art. 243 LT)**

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non fosse pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, alla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo del 2,50%.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 5 Importi minimi, rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.

Art. 6 Validità temporale dei tassi d'interesse

I tassi di interesse remunerativi degli art. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2022.

Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2022. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo anni precedenti

Periodo Anno civile	Interesse di ritardo (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni d'imposta (in %)
2022	2.5	0.10	0.10
2021	2.5	0.10	0.10
2020	2.5	0.10	0.10
2019	2.5	0.25	0.10
2018	2.5	0.25	0.10
2017	2.5	0.25	0.10
2016	2.5	0.5	0.25
2015	2,5	1,5	0,25
2014	2,5	1,5	0,25
2013	2,5	1,5	0,25
2012	2,5	2,5	0,25
2011	2,5	2,5	1
2010	3	3	1
2009	3	3	1
2008	3	3	1,5
2007	3	3	2
2006	3	3	2
2005	3	3	2
2004/3	3	3	3

Art. 7 Entrata in vigore

Entrata in vigore a partire dal 01.01.2022 e viene applicata nell'anno civile 2022 e alle imposte dovute per gli anni fiscali precedenti.

Ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione (13.01.2022).

Ris. Mun. 1473 del 10.01.2022

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco
Avv. Alain Bianchi



Il Segretario
Andrea Lisoni